

Gruppi elettrogeni o motori di emergenza

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale i **gruppi** elettrogeni o motori di emergenza **utilizzati per non più di 150 ore/anno**, con potenza termica nominale complessiva superiore alle soglie di cui alla Parte I dell'Allegato IV al d.lgs 152/06 e smi. :

Definizioni ai fini dell'applicazione del presente provvedimento

- *potenza termica nominale del gruppo*: prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato e della portata oraria massima di combustibile bruciato al singolo gruppo elettrogeno, così come dichiarata dal costruttore, espressa in watt termici o suoi multipli;
- *potenza termica nominale complessiva dei gruppi elettrogeni o motori di emergenza*: somma delle potenzialità termiche nominali dei gruppi e dei motori collocati all'interno dello stesso stabilimento o sito;

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 del d.lgs 152/06 e smi le attività di cui alle lettere bb), ee), ff), gg), hh) della Parte I dell'Allegato IV.

I gestori di tali impianti devono pertanto comunicare al Comune in cui ha sede l'insediamento, e per conoscenza alla Provincia territorialmente competente, di rientrare nella tipologia sopraindicata, secondo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

Materie prime

7. Combustibili: è ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili:
- a. Gasolio, benzina, biodiesel, olio combustibile, metano, GPL

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi;

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Non sono previsti limiti alle emissioni.

Il Gestore dovrà monitorare il funzionamento dei gruppi tenendo a disposizione presso l'impianto la registrazione delle accensioni. In caso di funzionamento superiore alle 150 ore, dovrà inviare relazione contenente le motivazioni del superamento del periodo di attivazione previsto all'Autorità Competente.

I gruppi elettrogeni/motori di emergenza di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW devono essere dotati di apposito contaore.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni sopra riportate entro il 1° settembre 2013.